

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

REGOLAMENTO INTERNO DELL'EUROJUST ⁽¹⁾

(2002/C 286/01)

PREAMBOLO

TITOLO 1 — ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I — IL COLLEGIO

- Articolo 1. Composizione e funzionamento del collegio
- Articolo 2. Funzioni del collegio
- Articolo 3. Elezione del presidente e dei vicepresidenti
- Articolo 4. Funzioni del presidente
- Articolo 5. Funzioni dei vicepresidenti
- Articolo 6. Comitati
- Articolo 7. Ruolo del segretario del collegio
- Articolo 8. Riunioni del collegio
- Articolo 10. Presenza alle riunioni
- Articolo 11. Processo verbale delle riunioni

CAPO II — MEMBRI NAZIONALI

- Articolo 12. Statuto dei membri nazionali
- Articolo 13. Informazioni da parte dei membri nazionali

TITOLO II — REGOLE DI FUNZIONAMENTO

- Articolo 14. Attività operativa
- Articolo 15. Attività del collegio [livello I]
- Articolo 16. Attività dei membri [livello II]
- Articolo 17. Riunioni speciali di coordinamento [livello III]
- Articolo 18. Esercizio dei poteri a norma degli articoli 6 e 7 della decisione
- Articolo 19. Partecipazione di altri soggetti

TITOLO III — RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI CREATI DAI TRATTATI O IN BASE AD ESSI

- Articolo 20. Parlamento europeo
- Articolo 21. Commissione europea
- Articolo 22. Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- Articolo 23. Europol

TITOLO IV — REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AL PERSONALE

- Articolo 24. Direttore amministrativo
- Articolo 25. Personale dell'Eurojust

TITOLO V — DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ⁽²⁾

- Articolo 26. Dati personali

TITOLO VI — ALTRE DISPOSIZIONI

- Articolo 27. Revisione del regolamento interno
- Articolo 28. Entrata in vigore

⁽¹⁾ Regolamento interno adottato all'unanimità dal Collegio dell'Eurojust nella riunione del 30 maggio 2002 e approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002.

⁽²⁾ Queste disposizioni saranno adottate in un secondo tempo e presentate al Consiglio per approvazione (articolo 10, paragrafo 2).

IL COLLEGIO DELL'EUROJUST,

vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 ⁽¹⁾ in appresso denominata «la decisione», che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare l'articolo 10,

rilevando che il presente regolamento interno sarà integrato riguardo alle disposizioni relative al trattamento dei dati personali previa consultazione dell'autorità di controllo comune,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I

Il collegio

Articolo 1

Composizione e funzionamento del collegio

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 28, paragrafo 1 della decisione:

- 1) Il collegio è composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionale dispone di un voto.
- 2) Il collegio è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Eurojust.

Articolo 2

Funzioni del collegio

Il collegio, quale organo responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Eurojust, nello svolgimento delle sue funzioni che gli attribuisce la decisione:

- 1) decide l'istituzione di comitati ad hoc conformemente all'articolo 6 e designa i relativi membri al suo interno;
- 2) approva l'invito a presentare candidature per il posto di direttore amministrativo e designa il comitato di selezione al suo interno;
- 3) nomina il controllore finanziario dell'Eurojust a maggioranza di due terzi;
- 4) nomina il revisore interno dell'Eurojust a maggioranza di due terzi;
- 5) agisce secondo le altre disposizioni del presente regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

Articolo 3

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

1. Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri. L'esito dell'elezione è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

2. Il collegio elegge il presidente a maggioranza di due terzi del collegio espressa a scrutinio segreto dai membri nazionali. I membri nazionali che desiderano essere eletti presentano la loro candidatura scritta al collegio prima della riunione in cui si svolge l'elezione.

3. Se nessuno dei membri ottiene la maggioranza richiesta nel primo turno di votazione, si procede immediatamente a un secondo turno per eleggere a maggioranza di due terzi del collegio uno dei due o, a parità di voti ottenuti, più membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno. Se non è raggiunta la maggioranza di due terzi del collegio, si procede immediatamente ad un terzo scrutinio per eleggere a maggioranza semplice uno dei membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel secondo turno. Se nessun membro ottiene la maggioranza nel terzo turno, si considera eletto quello che tra i membri a parità di voti ha la maggiore anzianità di servizio.

4. Il collegio può invitare una persona delle istituzioni dell'Unione europea ad assistere all'elezione in qualità di osservatore.

5. Una volta eletto il presidente, il collegio elegge i vicepresidenti, sempre a scrutinio segreto. Sono eletti i due membri che ottengono il maggior numero di voti. L'elezione dei vicepresidenti è disciplinata per il resto dalle stesse norme applicabili all'elezione del presidente.

6. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una volta per ciascuna funzione. Una volta scaduto, il collegio procede a nuove elezioni secondo la procedura di cui ai paragrafi precedenti. Nel frattempo, il presidente e i vicepresidenti continuano a esercitare le rispettive funzioni fino alla nomina dei loro successori e all'approvazione da parte del Consiglio.

7. Qualora un membro nazionale che ricopre la carica di presidente o vicepresidente sia sostituito da uno Stato membro in corso di mandato o in caso di dimissioni o decesso di un presidente o vicepresidente si procede ad elezioni secondo la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 5.

Articolo 4

Funzioni del presidente

1. Il presidente esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla decisione e dal presente regolamento interno, a nome del collegio e sotto la sua autorità.

2. Il presidente rappresenta l'Eurojust. Quando l'Eurojust agisce collegialmente, ne firma tutte le comunicazioni ufficiali a nome del collegio. Il suo potere di firma a nome del collegio in materia finanziaria è disciplinato dal regolamento finanziario.

3. Il presidente convoca e presiede le riunioni del collegio, determina luogo, data e ora delle riunioni, elabora l'ordine del giorno provvisorio, apre e chiude le riunioni, dirige le discussioni e controlla l'esecuzione delle decisioni adottate. Tutte le questioni importanti necessarie all'organizzazione e al funzionamento dell'Eurojust devono figurare nell'ordine del giorno del collegio. Il presidente e il direttore amministrativo provvedono affinché il collegio sia tenuto al corrente di tutte le questioni suscettibili di interessarlo.

4. Il presidente guida i lavori del collegio e controlla la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo.

5. In assenza del presidente e dei vicepresidenti, le funzioni del presidente sono esercitate dal membro dell'Eurojust con la maggiore anzianità di servizio.

Articolo 5

Funzioni dei vicepresidenti

1. I vicepresidenti sostituiscono il presidente, in ordine di anzianità di servizio quale membro dell'Eurojust, in caso di vacanza, assenza o malattia. I vicepresidenti assistono il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

2. I vicepresidenti svolgono le funzioni che sono loro affidate dal presidente. Il presidente informa e, ove la questione sia importante, consulta il collegio in merito alla ripartizione delle funzioni tra i vicepresidenti.

3. I vicepresidenti si sostituiscono reciprocamente in caso di vacanza, assenza o malattia.

Articolo 6

Comitati

1. Il collegio può istituire comitati ad hoc, nominarne i presidenti e i membri a maggioranza di due terzi del collegio e designare i loro membri per qualsiasi questione riguardante la preparazione di decisioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Eurojust.

2. I comitati così istituiti riferiscono al collegio sui loro lavori.

3. Il collegio può decidere, salvo se la decisione prevede espressamente che un dato compito sia svolto dal collegio, di delegare i suoi poteri ad uno di tali comitati. In tal caso, la decisione di delega deve specificare con esattezza i compiti delegati e gli obblighi di relazione al collegio.

4. Il segretario del collegio o il direttore amministrativo o qualsiasi altra persona da esso designata in consultazione con il presidente funge anche da segretario di tali comitati, le cui riunioni sono convocate dal presidente del comitato con almeno due giorni di anticipo.

Articolo 7

Ruolo del segretario del collegio

1. Il collegio può decidere che è necessario avere un segretario appositamente scelto tra i membri del personale dell'Eurojust. Il direttore amministrativo e il presidente si consultano strettamente sulla scelta del segretario del collegio. Il segretario presenzia alle riunioni del collegio e redige il relativo verbale.

2. Il segretario opera a stretto contatto con il presidente del collegio sotto l'autorità del direttore amministrativo.

3. Il segretario deve soddisfare i requisiti stabiliti dal collegio secondo i seguenti criteri:

a) idoneità a svolgere la funzione;

b) livello amministrativo fissato dal collegio;

c) disponibilità ad esercitare la funzione.

4. Il segretario assiste il presidente nei suoi compiti amministrativi connessi con il collegio e tiene il registro dei verbali delle riunioni del collegio e dei comitati ad hoc.

Articolo 8

Riunioni del collegio

1. Salvo decisione contraria, il collegio tiene almeno una riunione ordinaria a settimana.

2. Le riunioni del collegio non sono pubbliche e le discussioni sono riservate.

3. Se opportuno, il presidente può convocare una riunione straordinaria di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri nazionali.

4. Il presidente del collegio predispone, per ciascuna riunione, l'ordine del giorno provvisorio che è inviato dal segretario a tutti gli altri membri del collegio almeno tre giorni prima dell'inizio della riunione. Quando è convocata una riunione straordinaria, l'ordine del giorno viene inviato 24 ore prima della riunione.

5. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti richiesti dai membri nazionali prima della convocazione della riunione e qualsiasi altro punto ritenuto opportuno dal presidente o dal direttore amministrativo.

6. Il collegio approva l'ordine del giorno in apertura di ogni riunione. Le questioni urgenti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio possono esservi inserite e sottoposte a discussione e votazione con l'accordo del collegio; tuttavia, se sorge una questione sulla quale prendere una decisione che richieda una votazione, il presidente consulta se possibile i membri assenti con qualsiasi mezzo. Se tale consultazione ha avuto luogo, il parere del membro assente viene preso in considerazione.

7. Il voto viene espresso per alzata di mano; se questa procedura è contestata si ricorre all'appello nominale. Nelle decisioni o negli accordi adottati dal collegio non viene indicata la ripartizione dei voti. I pareri espressi dalla minoranza sono inseriti nel verbale della riunione su richiesta dei membri nazionali ma restano riservati.

8. Il collegio decide sull'opportunità di trattare le questioni di cui è adito, tenendo conto di tutte le circostanze. Se il collegio decide, a maggioranza di due terzi, di non trattare un determinato caso, lo fa prendendo in considerazione le pertinenti priorità fissate, e qualora sorgano difficoltà pratiche, Eurojust può discutere tali questioni con le autorità competenti degli Stati membri richiedenti per trovare il modo di trattare sollecitamente la questione.

Articolo 9

Quorum e votazione

1. Il presidente organizza il lavoro del collegio in modo da consentire a tutti i membri del collegio di essere presenti, in particolare quando devono essere prese decisioni importanti; se, tuttavia, non tutti i membri possono essere presenti, il quorum è costituito dai due terzi dei membri del collegio. In mancanza del quorum, il presidente prosegue la riunione senza registrare alcuna decisione formale. Le decisioni provvisorie sono confermate nella riunione successiva in cui vi sia il quorum.

2. Il collegio può votare su una questione solo quando il presidente ritiene che essa sia stata sufficientemente esaminata.

3. Le decisioni per le quali la decisione e il presente regolamento interno non richiedono l'unanimità o la maggioranza di due terzi sono adottate a maggioranza semplice del collegio.

4. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, qualsiasi accordo ai sensi della decisione che richieda l'approvazione del Consiglio è adottato a maggioranza di due terzi del collegio.

Articolo 10

Presenza alle riunioni

1. Gli assistenti dei membri nazionali possono presenziare alle riunioni del collegio. Quando vi sostituiscono un membro nazionale, partecipano in qualità di membri con pieno diritto di voto. Il presidente o il collegio possono decidere di limitare le riunioni ai membri con diritto di voto.

2. Previa consultazione del collegio, il presidente può permettere a persone particolarmente qualificate sui temi da discutere di intervenire su punti specifici dell'ordine del giorno.

3. I rappresentanti della Commissione, compreso l'OLAF, dell'Europol, o di altre istituzioni ed organismi e i punti di contatto della Rete giudiziaria europea possono presenziare alle riunioni del collegio su invito del presidente e alle condizioni previste dalla decisione e dal presente regolamento interno. Per quanto concerne le riunioni operative, la loro partecipazione è disciplinata dagli articoli da 15 a 19. Se le riunioni non riguardano questioni operative, non vengono scambiate informazioni operative nelle riunioni alle quali essi partecipano. Fatto salvo l'articolo 19, in tali riunioni non possono essere trattate questioni operative.

Articolo 11

Verbale di riunione

1. Il segretario del collegio redige il verbale di ogni riunione. Il verbale, che in linea di principio deve essere finalizzato entro due giorni dalla riunione, contiene almeno le seguenti informazioni:

- i nomi dei partecipanti,
- una relazione sulle discussioni,
- le decisioni adottate dal collegio.

2. Il presidente invia un progetto di verbale ai membri nazionali per approvazione da parte del collegio.

3. Una volta approvato dal collegio, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e inserito nel registro tenuto da quest'ultimo.

CAPO II

Membri nazionali

Articolo 12

Statuto dei membri nazionali

1. Ciascun membro nazionale informa il presidente e gli altri membri nazionali del suo mandato e dei poteri giudiziari conferitigli sul territorio del proprio Stato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, e delle relative modifiche. Al riguardo il presidente redige ed aggiorna periodicamente un documento in cui sono precisati il mandato, i poteri giudiziari e le prerogative che gli Stati membri hanno conferito ai rispettivi membri nazionali per agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere. Il presidente mette detto documento a disposizione dei membri nazionali.

2. Il membro nazionale che si è messo in contatto con autorità di uno Stato diverso dal suo Stato d'origine ne informa senza indugio il membro nazionale di detto Stato precisando la natura dei contatti.

*Articolo 13***Informazione da parte dei membri nazionali**

1. I membri nazionali informano a grandi linee il collegio di qualsiasi questione che potrebbe essere di competenza dell'Eurojust, in particolare quando essa potrebbe avere un'incidenza sul piano dell'Unione europea o interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati.

2. In caso di controversia che coinvolga uno o più membri nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, i membri nazionali interessati possono informarne il Presidente, il quale può convocare una riunione urgente del collegio per esaminare la questione.

TITOLO II**REGOLE DI FUNZIONAMENTO***Articolo 14***Attività operativa**

L'Eurojust assolve le proprie funzioni operative in conformità delle disposizioni che seguono.

*Articolo 15***Attività operativa del collegio [livello I]**

1. In apertura delle riunioni del collegio il presidente o il membro nazionale interessato può proporre che il collegio tratti una data questione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7 della decisione. Al riguardo il presidente o il membro nazionale interessato informa il collegio degli Stati interessati e motiva l'inserimento della questione in uno degli ambiti di competenza elencati nell'articolo 4 della decisione.

2. L'Eurojust registra tutte le questioni di cui è adita.

3. Il collegio decide sull'opportunità di trattare la questione.

4. Il collegio esamina almeno una volta al mese la situazione delle questioni che tratta. I membri nazionali coinvolti riferiscono al collegio sulla situazione di tali questioni e ne chiedono eventualmente la chiusura.

5. Il collegio, quando decide di trattare una questione o successivamente, può disporre, su proposta dei membri nazionali coinvolti, la convocazione di una riunione di coordinamento al secondo livello operativo ai sensi dell'articolo 16. I risultati di tali riunioni sono riferiti a grandi linee al collegio.

*Articolo 16***Attività operativa dei membri [livello II]**

1. Riunioni operative dei membri nazionali sono convocate, se necessario, quando due o più membri nazionali agiscono in

conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione o quando il collegio dispone la convocazione di una riunione di coordinamento al secondo livello a norma dell'articolo 15, paragrafo 5.

2. Possono presenziare alle riunioni i membri nazionali coinvolti nel caso, i loro assistenti, ove opportuno, e il segretario del collegio, o qualsiasi altra persona designata dal presidente e approvata dai membri interessati che abbia il necessario nulla osta di sicurezza, il quale redige il verbale della riunione. Un membro nazionale interessato al caso può assistere alla riunione previo consenso dei membri nazionali coinvolti.

3. Le questioni che richiedono una decisione del collegio sono demandate a quest'ultimo, conformemente alla decisione.

*Articolo 17***Riunioni speciali di coordinamento [livello III]**

1. Il collegio può disporre, su proposta di uno o più membri nazionali interessati, la convocazione di una riunione speciale di coordinamento, che è condotta in conformità del paragrafo 2.

2. Possono presenziare alle riunioni al terzo livello i membri nazionali interessati, i loro assistenti, se del caso, le competenti autorità nazionali degli Stati membri interessati e il segretario del collegio, o qualsiasi altra persona designata dal presidente previa approvazione dei membri nazionali interessati, il quale redige il verbale della riunione.

*Articolo 18***Esercizio dei poteri di cui agli articoli 6 e 7 della decisione**

1. Il presidente assicura che vengano procedure per l'istituzione e la tenuta di un registro per annotare l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 6 e 7 della decisione.

2. Il membro nazionale che esercita il potere di formulare una richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della decisione presenta la richiesta per iscritto. Egli trasmette altresì copia scritta della richiesta al presidente e al membro nazionale di ciascuno Stato membro interessato.

3. Il collegio, nell'esercizio del potere di formulare una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della decisione, presenta la richiesta per iscritto. Il presidente trasmette altresì copia scritta della richiesta al membro nazionale di ciascuno Stato membro interessato.

4. Il presidente assicura che, a seguito di una richiesta formulata dal collegio ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della decisione, tutte le risposte date dalle autorità competenti degli Stati membri e comunicate all'Eurojust a norma dell'articolo 8 della decisione siano conservate nel registro.

5. Tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni tra l'Eurojust e le autorità competenti degli Stati membri avvengono per il tramite del membro nazionale interessato.

Articolo 19

Partecipazione di altri soggetti

1. La partecipazione dell'Europol a riunioni operative è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo concluso a norma dell'articolo 26 della decisione.

2. I punti di contatto della Rete giudiziaria europea e i magistrati di collegamento partecipano alle riunioni operative a qualsiasi livello su invito del presidente previa consultazione del collegio su richiesta dei membri interessati. I punti di contatto designati dalla Rete giudiziaria europea sono invitati periodicamente presso il collegio per esprimere le loro opinioni, condividere esperienze o discutere questioni d'interesse comune. La Rete giudiziaria europea esprime al collegio le sue opinioni sulle sue esigenze amministrative e di bilancio.

3. La Commissione può, nelle circostanze previste all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione, partecipare a riunioni su invito del presidente previa approvazione dei membri nazionali interessati.

4. I rappresentanti di paesi terzi possono, nelle circostanze previste all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione di partecipare alle riunioni su invito del presidente previa approvazione dei membri nazionali interessati.

5. Quando le riunioni operative vertono su casi volti a coordinare indagini e azioni penali in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'OLAF partecipa, per iniziativa dei membri nazionali interessati, su invito del presidente. La partecipazione dell'OLAF a richiesta dello stesso è disciplinata dall'articolo 26, paragrafo 3, della decisione.

TITOLO III

RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI CREATI DAI TRATTATI O IN BASE AD ESSI

Articolo 20

Parlamento europeo

L'Eurojust mantiene i necessari canali di comunicazione con il Parlamento europeo conformemente alla decisione.

Articolo 21

Commissione europea

1. L'Eurojust, in conformità dell'articolo 11 della decisione, intrattiene relazioni regolari con la Commissione affinché essa possa essere associata ai lavori dell'Eurojust su aspetti inerenti a temi generali, in particolare questioni di bilancio, e ai temi che rientrano nella sua competenza ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. La Commissione, su invito dell'Eurojust, può esporre al collegio le sue opinioni su questioni che rientrano nella sua competenza a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il collegio, fatte salve le altre modalità pratiche concordate con la Commissione e affinché la Commissione possa formulare raccomandazioni, rendere pareri o proporre al Consiglio le iniziative che reputa appropriate per il miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, informa periodicamente la Commissione dei principali problemi che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha riscontrato nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.

3. In linea di principio il collegio invita la Commissione a riunioni periodiche su base mensile per scambi di esperienza e pareri e per mettere in comune informazioni non operative. In tali riunioni si procede ad uno scambio d'informazioni su questioni generali e sulle attività e i progetti dell'Eurojust e della Commissione. L'Eurojust propone alla Commissione un ordine del giorno prima di ciascuna riunione, preferibilmente con una settimana d'anticipo. La Commissione è invitata a contribuire all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è approvato in apertura di riunione, con l'eventuale aggiunta dei punti accettati. Se necessario il collegio invita la Commissione a riunioni straordinarie.

4. L'Eurojust, nel coordinare indagini e azioni penali, valuta in particolare se si pone una questione di competenza della Commissione per la quale il collegio possa richiedere le sue conoscenze specialistiche o uno scambio d'informazioni.

5. La Commissione non ha accesso a dati operativi.

Articolo 22

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione, che prevede che l'Eurojust stabilisca e mantenga una stretta cooperazione con l'OLAF:

1) Tranne nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 5, l'Eurojust, quando prende l'iniziativa di collaborare con l'OLAF in singoli casi concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità, accerta, tramite i rispettivi membri nazionali, che le autorità nazionali degli Stati membri interessati non si oppongono a detta collaborazione.

2) Il collegio, quando l'OLAF chiede di collaborare con l'Eurojust in singoli casi concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità, accerta, tramite i rispettivi membri nazionali, che le autorità nazionali degli Stati membri interessati non si oppongono a detta collaborazione.

3) Un memorandum d'intesa può essere definito tra l'Eurojust e la Commissione (OLAF) sulle ulteriori modalità pratiche necessarie, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione, per quanto attiene alla cooperazione tra l'Eurojust e la Commissione (OLAF). Il memorandum contiene le modalità per lo scambio di informazioni con l'OLAF nei casi appropriati a norma della decisione.

*Articolo 23***Europol**

Le relazioni fra l'Eurojust e l'Europol sono disciplinate dalle disposizioni di un accordo che deve essere approvato dal Consiglio a norma dell'articolo 26 della decisione.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE***Articolo 24***Il Direttore amministrativo**

1. Il direttore amministrativo propone al collegio tutte le misure necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Eurojust.

2. Un comitato di selezione, composto di tre membri nazionali e, laddove appropriato e previa decisione del collegio, dell'ex direttore amministrativo che non si candida alla rielezione o un'altra persona, sia essa un consulente di gestione o una persona con esperienza specifica nella selezione dei candidati per posti di alto livello, seleziona e sottopone a colloquio i candidati, di cui presenta un elenco al collegio indicando il candidato di cui raccomanda la scelta. Il comitato di selezione può proporre al collegio il modo in cui invitare a presentare candidature e decidere il numero dei candidati da sottoporre a colloquio a seguito di tale invito.

3. I candidati devono essere in possesso dei titoli accademici, delle conoscenze linguistiche e dell'esperienza giuridica, finanziaria e gestionale adeguati all'assolvimento della funzione di direttore amministrativo. Essi devono essere cittadini di uno Stato membro.

4. Il collegio può revocare il direttore amministrativo. Qualsiasi membro dell'Eurojust può avviare la procedura di revoca, motivando l'iniziativa. Il presidente consegna la proposta di revoca al direttore amministrativo affinché egli possa contestargliela entro un termine di 8 giorni. Il presidente riferisce al collegio. La decisione di revoca del direttore amministrativo è adottata alla maggioranza di due terzi del collegio.

*Articolo 25***Personale dell'Eurojust**

1. Il collegio adotta, su proposta del direttore amministrativo, una tabella dell'organico per l'esercizio finanziario in questione.

2. Il personale dell'Eurojust è assunto dal direttore amministrativo in base alla tabella dell'organico o previa decisione specifica del collegio ai sensi dell'articolo 28 della decisione.

3. La posizione del personale dell'Eurojust nella tabella dell'organico è valutata e soggetta all'approvazione del collegio, in funzione della natura e dell'importanza della funzione e tenuto conto delle conoscenze e dell'esperienza richieste.

4. Il direttore amministrativo esercita nei confronti del personale i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina (AIPN). Il collegio adotta le appropriate modalità di attuazione del presente paragrafo.

TITOLO V**DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***Articolo 26***Dati personali**

Il presente regolamento interno è integrato con una decisione separata sul trattamento e la protezione dei dati personali, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione.

TITOLO VI**ALTRE DISPOSIZIONI***Articolo 27***Revisione del regolamento interno**

Il presente regolamento interno è modificato secondo la medesima procedura che la decisione prevede per la sua approvazione.

*Articolo 28***Entrata in vigore**

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo all'approvazione definitiva da parte del Consiglio.